

Penale Sent. Sez. 4 Num. 10513 Anno 2021

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: BELLINI UGO

Data Udiienza: 13/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria in persona del GIP con provvedimento assunto in data 22.6.2020 disponeva la revoca di ufficio, ai sensi dell'art.112 lett.d) DPR 115/2002, del decreto di ammissione al gratuito patrocinio a favore [REDACTED] assumendo che, sulla base degli accertamenti disposti ed eseguiti dalla Guardia di Finanza, erano risultati in capo alla richiedente diritti incompatibili con quanto da questa autocertificato nella dichiarazione allegata alla richiesta di ammissione di talchè risultavano insussistenti ab origine i requisiti di ammissibilità della richiesta ai sensi degli art.76 e 92 Dpr 115/2002.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione la ricorrente ai sensi dell'art.99 Dpr 115/2002 dinanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria evidenziando la illegittimità della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto le informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza erano parzialmente inesatte e che comunque la richiedente aveva considerato gli immobili, di cui era proprietaria pro quota, ai fini del calcolo dei redditi percepiti nel corso dell'anno anteriore a quello di presentazione della richiesta.

3. Il giudice delegato a provvedere ha dichiarato la inammissibilità dell'opposizione assumendo che l'art.113 DPR 115/2002 consente esclusivamente il ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso il provvedimento di revoca ufficiosa ai sensi dell'art.113 lett.d) Dpr 115/2002.

3. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa della [REDACTED] deducendo violazione di legge degli art.74 e 99 comma 4 DPR 115/2002. Assume come la giurisprudenza, dopo un articolato percorso, avesse riconosciuto che in caso di provvedimento di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio il soggetto interessato avrebbe potuto opporsi negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art.99 DPR 115/2012 in relazione al diniego espresso avverso la istanza di ammissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Costituisce pacifico approdo giurisprudenziale secondo cui avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il D.L. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione - previsto in via diretta soltanto nel caso di decreto adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria - ma il ricorso in opposizione, di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca. (sez.IV 21.12.2011, Giuffrida 251938; In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha qualificato il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 ed ha disposto trasmettersi gli atti; 26.10.2011 Gueye, Rv.251437; 22.6.2010, Pianadei, Rv.248082).

2. In tale senso si era espressa la giurisprudenza anche a SU (14.7.2004, Pangallo, Rv.228667) rilevando che il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso"). Tale indirizzo trova invero giustificazione in ragione della analogia della situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca rispetto a quella del diniego originario di ammissione per assenza delle condizioni di legge, con la conseguenza che entrambi gli esiti siano suscettibili di analogo rimedio impugnatorio.

3. Tale indirizzo è stato poi espressamente ribadito anche in relazione alla ipotesi prevista dall'art.113 Dpr 115/2002 e cioè alla revoca di ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato su segnalazione dell'ufficio finanziario, evidenziando che, anche in relazione alla specifica ipotesi contemplata dalla norma, l'interessato ha la facoltà e non il dovere di promuovere il ricorso per cassazione per violazione di legge, potendo al contrario impiegare lo strumento impugnatorio ordinario e cioè l'opposizione dinanzi al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposta la revoca ufficiosa (sez.4, 7.12.2016, Doratiotto, Rv.269672).

4. Ne consegue pertanto l'annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio con rimessione agli atti al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 13 Gennaio 2021